



Modificazioni dei modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2015, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 19 febbraio 2015.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modificazioni del modello 770/2015 Semplificato e delle relative istruzioni, nonché delle relative specifiche tecniche.

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e pubblicato in pari data sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, concernente l'approvazione del modello 770/2015 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel modello, nella parte A “dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale nella descrizione del campo 2, dopo la parola “cognome” sono eliminate le seguenti parole “o denominazione”;
- b) nel modello, nella parte B “dati fiscali” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella sezione “detrazione e crediti” dopo il campo 122 sono inseriti i seguenti campi:

123 “Codice Bonus”;

124 “Bonus erogato”;

125 “ Bonus non erogato”;

126 “Bonus recuperato”;

127 “ Codice fiscale sostituto”;

- c) nel modello, nella parte B “dati fiscali” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella sezione “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” la numerazione dei campi deve intendersi da 701 a 767;
- d) nel modello, nella parte “dati relativi al percipiente delle somme” della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nella descrizione del campo 2, dopo la parola “cognome” sono inserite le seguenti parole “o denominazione”;
- e) nel modello, nel prospetto SX “riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, il rigo SX46 deve intendersi SX47; dopo la colonna 2 “credito recuperato” inserire la colonna 3 “credito residuo”;
- f) nelle istruzioni, alla pagina 13:
 - o all’inizio del primo rigo è inserito il seguente periodo “**2** per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;”

- dopo il settimo rigo è inserito il seguente periodo “**4** per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;

5 per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è riportato nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;

6 per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;”

7 per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato A)

del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014” ;

- g) nelle istruzioni, alla pagina 25, dopo l'ultima riga è inserito il seguente periodo:
 “Qualora nella presente sezione siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi da 123 a 126 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 127 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta;
- h) nelle istruzioni, alla pagina 33:
 - all'undicesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla ventisettesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- i) nelle istruzioni alla pagina 41:
 - alla trentaduesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla quarantunesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - all'ultima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- j) nelle istruzioni alla pagina 42, alla quarta riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- k) nelle istruzioni alla pagina 43, alla trentacinquesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- l) nelle istruzioni, alla pagina 44:
 - alla quarta riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla quarantanovesima riga sono eliminati i seguenti periodi:
 - “Nelle annotazioni (cod. BO)”;
 - “In particolare nei rigli da 1 a 10 dovrà esse”;
 - alla cinquantesima riga sono eliminate le seguenti parole:

- “re indicato”;
- “indicando”;

m) nelle istruzioni, alla pagina 45:

- alla prima riga sono eliminate le seguenti parole “volte le annota”;
- alla seconda riga è eliminata la parola “zioni,”;
- la quinta riga e la sesta riga sono eliminate.
- dopo la quarta riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui nel corso del 2014 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.

Nel **punto 767** indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR.”;

n) nelle istruzioni, alla pagina 49:

- alla trentasettesima riga sostituire il numero “25” con il numero “22”;
- le righe quarantunesima, quarantaduesima, quarantatreesima e quarantaquattresima sono eliminate;

o) nelle istruzioni, alla pagina 52 alla quindicesima riga dopo “V” inserire “e “V1””;

p) nelle istruzioni, alla pagina 53 alla terzultima riga sostituire “24” con “25”;

q) nelle istruzioni alla pagina 58:

- alla seconda riga inserire il seguente periodo: “• del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.”
- alla quarantaquattresima riga è inserito il seguente periodo: “Il presente punto deve essere compilato anche per l’indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 “note” il codice “V”.”

r) nelle istruzioni alla pagina 59:

- alla prima riga “2012” è modificato con “2013”;

- dopo la ventinovesima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- s) nelle istruzioni alla pagina 60 dopo la ventiseiesima riga inserire il seguente periodo:
 “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
 V– se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;”;
- t) nelle istruzioni alla pagina 62 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- u) nelle istruzioni alla pagina 63 dopo la trentanovesima riga inserire il seguente periodo “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;”;
- v) nelle istruzioni alla pagina 65 alla dodicesima riga inserire il seguente periodo “e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice “U”;”;
- w) nelle istruzioni, alla pagina 68 dopo la tredicesima riga inserire il seguente periodo
 “Il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:
 - nella **colonna 1**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
 - nella **colonna 2**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può

riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta.”;

- nella **colonna 3** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.”;

x) A seguito delle modifiche effettuate nelle istruzioni è stato modificato l'indice presente a pagina 1, in particolare è stata modificata la pagina riferita alle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

1.2. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla pagina 17, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi” del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- b) alla pagina 31, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- c) alla pagina 32, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV002010 è inserito il codice “U”;
- d) alla pagina 33, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV003010, SV004010 e SV005010 è inserito il codice “U”;
- e) alla pagina 34, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV006010, SV007010 e SV008010 è inserito il codice “U”;
- f) alla pagina 35, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV009010, SV010010 e SV011010 è inserito il codice “U”;
- g) alla pagina 36, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV012010 e SV013010 è inserito il codice “U”;
- h) alla pagina 37, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;

- i) alla pagina 38, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST002010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- j) alla pagina 40, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST003010, ST004010 e ST005010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- k) alla pagina 41, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST006010, ST007010 e ST008010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- l) alla pagina 42, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST009010, ST010010 e ST011010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- m) alla pagina 43, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST012010 e ST013010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- n) alla pagina 44, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST014010 e ST015010 è inserito il codice “U”;
- o) alla pagina 45, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST016010, ST017010 e ST018010 è inserito il codice “U”;
- p) alla pagina 46, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST019010 e ST020010 è inserito il codice “U”;
- q) alla pagina 47, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST021010 e ST022010 è inserito il codice “U”;
- r) alla pagina 48, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST023010, ST024010 e ST025010 è inserito il codice “U”;
- s) alla pagina 70, nella colonna “Quadro riga colonna” i campi DB001071, DB001072, DB001073, DB001074, DB001075, DB001076, DB001077, DB001078, DB001079, DB001080, DB001081 e DB001082 sono sostituiti da DBXXX071, DBXXX072, DBXXX073, DBXXX074, DBXXX075, DBXXX076, DBXXX077, DBXXX078, DBXXX079, DBXXX080, DBXXX081 e DBXXX082;
- t) alla pagina 74, nella colonna “Quadro riga colonna” il campo DB00192 è sostituito con DB001192;
- u) alla pagina 85, il controllo del campo DBXXX480, passa da controllo bloccante a controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione;
- v) alla pagina 108, nella colonna “Quadro riga colonna” i campi DCXXX013 e DCXXX014 sono sostituiti con DCXXX033 e DCXXX034;

w) alla pagina 119:

- nella colonna “Quadro riga colonna” i campi AU000001, AU000002, AU000003 e AU000004 sono sostituiti da AU001A01, AU001A02, AU001A03 e AU001A04;
- “Controlli bloccanti” del campo AU001A01 il valore AU0001043 è sostituito con AU001A43;

x) alla pagina 120:

- nella colonna “Formato” del campo AU001A08, il codice CB è sostituito con AN;
- nella colonna “valori ammessi” del campo AU001A08, inserire i codici “Z”, “Z1” e “Z2”;
- nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione” del campo AU001A20 il valore AU0001043 è sostituito con AU001A43;
- nella colonna “Quadro riga colonna” i campi da AU000005, AU000006, AU000007, AU000008, AU000009, AU000020, AU000021, AU000022, AU000040, AU000041, AU000042 e AU000043 sono sostituiti da AU001A05, AU001A06, AU001A07, AU001A08, AU001A09, AU001A20, AU001A21, AU001A22, AU001A40, AU001A41, AU001A42 e AU001A43;

y) alla pagina 121:

- nella colonna “Controlli bloccanti” del campo AUXXX020 eliminare il valore “V1”;
- nella colonna “Controlli bloccanti” del campo AUXXX021 eliminare il valore “V1”.

2. Modificazioni del modello 770/2015 Ordinario, delle relative istruzioni nonché delle relative specifiche tecniche

2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e pubblicato in pari data sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, concernente

l'approvazione del modello 770/2015 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel modello, nel prospetto SX “riepilogo dei crediti e delle compensazioni”:

- il rigo SX46 è stato così modificato:
 - Colonna 1 “Credito spettante”;
 - Colonna 2 “Credito acquisito”;
 - Colonna 3 “Codice fiscale cedente”;
 - Colonna 4 “Credito ceduto”;
 - Colonna 5 “Codice fiscale cessionario”;
 - Colonna 6 “Credito maturato”;
 - Colonna 7 “Credito utilizzato”;
 - Colonna 8 “Credito residuo”;
- è stato inserito il rigo SX47 “Credito bonus riconosciuto”:
 - Colonna 1 “Anno 2014”;
 - Colonna 2 “credito recuperato”;
 - Colonna 3 “credito residuo”.

b) nelle istruzioni, alla pagina 10:

- dopo la diciassettesima riga è inserito il seguente periodo “**2** per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.

Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;”

- dopo la venticinquesima riga è inserito il seguente periodo “**4** per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;

5 per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è riportato nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;

6 per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;”

7 per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato A)

del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014” ;

- c) nelle istruzioni alla pagina 23 al rigo 28 sostituire “nei punti 28 e 29” con “nei punti 31 e 32”;
- d) nelle istruzioni alla pagina 39 al rigo 45 sostituire “17 febbraio 2015” con “16 febbraio 2015”;
- e) nelle istruzioni sempre a pagina 39 al rigo 51 cancellare tutta la frase “per i versamenti di cui all'articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l'anno di scadenza del versamento”;
- f) nelle istruzioni alla pagina 40:
 - dopo la decima riga inserire il seguente periodo: “• del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.”
 - dopo la cinquantaquattresima riga inserire il seguente periodo: “Il presente punto deve essere compilato anche per l'indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 “note” il codice “V”.”
- g) nelle istruzioni alla pagina 41:
 - al rigo 14 sostituire “dal DPCM 22 gennaio 2013” con “e 2014 dal DPCM 19 febbraio 2014”;
 - dopo il rigo 39 inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- h) nelle istruzioni alla pagina 42 dopo il rigo 47 inserire il seguente periodo:

“U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;

V– se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;”;

- i) nelle istruzioni alla pagina 44 al rigo 21 aggiungere la seguente frase “per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento”;
- j) nelle istruzioni alla pagina 46 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- k) nelle istruzioni alla pagina 47 dopo il rigo 39 inserire il seguente periodo: “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;”;
- l) nelle istruzioni alla pagina 48:
 - al rigo 14 sostituire “2013” con “2014”,
 - al rigo 44 sostituire “prorogato per il periodo di imposta 2013 del DPCM 22 gennaio 2013” con “prorogato per il periodo di imposta 2014 dal DPCM 19 febbraio 2014”;
- m) nelle istruzioni alla pagina 49:
 - al rigo 3 sostituire “su sette colonne” con “su sei colonne”;
 - al rigo 22 inserire il seguente periodo “e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice U;”;
- n) nelle istruzioni alla pagina 53 al rigo 23 sostituire “2013” con “2014”;
- o) nelle istruzioni alla pagina 54 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:
 - nella **colonna 1**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
 - nella **colonna 2**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione

delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta.”;

- nella **colonna 3** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.”.

2.2. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla pagina 13, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi” del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- b) alla pagina 21, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- c) alla pagina 22, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST002010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- d) alla pagina 23, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST003010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- e) alla pagina 23 nella colonna “Controlli bloccanti” del rigo ST002011 sono eliminati i codici tributo 4042 e 4046;
- f) alla pagina 24, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST004010, ST005010, ST006010 e ST007010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- g) alla pagina 25, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST008010, ST009010 e ST010010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- h) alla pagina 26, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST011010, ST012010 e ST013010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- i) alla pagina 27, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST014010 e ST015010 è inserito il codice “U”;
- j) alla pagina 28, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST016010, ST017010, ST018010 e ST019010 è inserito il codice “U”;

- k) alla pagina 29, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST020010, ST021010, ST022010 e ST023010 è inserito il codice “U”;
- l) alla pagina 30, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST024010 e ST025010 è inserito il codice “U”;
- m) alla pagina 31, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST027010 è inserito il codice “U”;
- n) alla pagina 32, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST028010 è inserito il codice “U”;
- o) alla pagina 32 nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione” del rigo ST027011 sono inseriti i codici 4042 e 4046;
- p) alla pagina 33, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST029010 e ST030010 è inserito il codice “U”;
- q) alla pagina 34, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST031010 e ST032010 è inserito il codice “U”;
- r) alla pagina 35, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST033010 e ST034010 è inserito il codice “U”;
- s) alla pagina 36, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST035010 e ST036010 è inserito il codice “U”;
- t) alla pagina 37, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST037010 è inserito il codice “U”;
- u) alla pagina 38 , nella colonna “valori ammessi”:
 - nel rigo SV001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
 - nel rigo SV002010 è inserito il codice “U”;
- v) alla pagina 39, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV003010, SV004010, e SV005010 è inserito il codice “U”;
- w) alla pagina 40, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV006010, SV007010, SV008010 e SV009010 è inserito il codice “U”;
- x) alla pagina 41, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV010010, SV011010, e SV012010 è inserito il codice “U”;
- y) alla pagina 42, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV013010 è inserito il codice “U”;

- z) alla pagina 45, la colonna “Descrizione” del rigo SX005003 è modificata nel seguente modo “Erario – Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24”;
- aa) alla pagina 45, la colonna “Descrizione” del rigo SX005004 è modificata nel seguente modo “Erario – Crediti maturati nel 2014”.

3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all'anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del modello 770/2015 Ordinario, relativo all'anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, relativi all'anno 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, relativi all'anno 2014.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 maggio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi



Modificazioni dei modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2015, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 19 febbraio 2015.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Modificazioni del modello 770/2015 Semplificato e delle relative istruzioni, nonché delle relative specifiche tecniche.

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e pubblicato in pari data sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, concernente l'approvazione del modello 770/2015 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel modello, nella parte A “dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale nella descrizione del campo 2, dopo la parola “cognome” sono eliminate le seguenti parole “o denominazione”;
- b) nel modello, nella parte B “dati fiscali” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella sezione “detrazione e crediti” dopo il campo 122 sono inseriti i seguenti campi:

123 “Codice Bonus”;

124 “Bonus erogato”;

125 “ Bonus non erogato”;

126 “Bonus recuperato”;

127 “ Codice fiscale sostituto”;

- c) nel modello, nella parte B “dati fiscali” della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nella sezione “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” la numerazione dei campi deve intendersi da 701 a 767;
- d) nel modello, nella parte “dati relativi al percipiente delle somme” della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nella descrizione del campo 2, dopo la parola “cognome” sono inserite le seguenti parole “o denominazione”;
- e) nel modello, nel prospetto SX “riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, il rigo SX46 deve intendersi SX47; dopo la colonna 2 “credito recuperato” inserire la colonna 3 “credito residuo”;
- f) nelle istruzioni, alla pagina 13:
 - o all’inizio del primo rigo è inserito il seguente periodo “**2** per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;”

- dopo il settimo rigo è inserito il seguente periodo “**4** per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;

5 per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è riportato nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;

6 per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;”

7 per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato A)

del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014” ;

- g) nelle istruzioni, alla pagina 25, dopo l'ultima riga è inserito il seguente periodo:
 “Qualora nella presente sezione siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi da 123 a 126 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 127 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta;
- h) nelle istruzioni, alla pagina 33:
 - all'undicesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla ventisettesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- i) nelle istruzioni alla pagina 41:
 - alla trentaduesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla quarantunesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - all'ultima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- j) nelle istruzioni alla pagina 42, alla quarta riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- k) nelle istruzioni alla pagina 43, alla trentacinquesima riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
- l) nelle istruzioni, alla pagina 44:
 - alla quarta riga, è sostituito il numero “11” con il numero “20”;
 - alla quarantanovesima riga sono eliminati i seguenti periodi:
 - “Nelle annotazioni (cod. BO)”;
 - “In particolare nei righi da 1 a 10 dovrà esse”;
 - alla cinquantesima riga sono eliminate le seguenti parole:

- “re indicato”;
- “indicando”;

m) nelle istruzioni, alla pagina 45:

- alla prima riga sono eliminate le seguenti parole “volte le annota”;
- alla seconda riga è eliminata la parola “zioni,”;
- la quinta riga e la sesta riga sono eliminate.
- dopo la quarta riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui nel corso del 2014 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.

Nel **punto 767** indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR.”;

n) nelle istruzioni, alla pagina 49:

- alla trentasettesima riga sostituire il numero “25” con il numero “22”;
- le righe quarantunesima, quarantaduesima, quarantatreesima e quarantaquattresima sono eliminate;

o) nelle istruzioni, alla pagina 52 alla quindicesima riga dopo “V” inserire “e “V1””;

p) nelle istruzioni, alla pagina 53 alla terzultima riga sostituire “24” con “25”;

q) nelle istruzioni alla pagina 58:

- alla seconda riga inserire il seguente periodo: “• del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.”
- alla quarantaquattresima riga è inserito il seguente periodo: “Il presente punto deve essere compilato anche per l’indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 “note” il codice “V”.”

r) nelle istruzioni alla pagina 59:

- alla prima riga “2012” è modificato con “2013”;

- dopo la ventinovesima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- s) nelle istruzioni alla pagina 60 dopo la ventiseiesima riga inserire il seguente periodo:
 “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;
 V– se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;”;
- t) nelle istruzioni alla pagina 62 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- u) nelle istruzioni alla pagina 63 dopo la trentanovesima riga inserire il seguente periodo “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;”;
- v) nelle istruzioni alla pagina 65 alla dodicesima riga inserire il seguente periodo “e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice “U”;”;
- w) nelle istruzioni, alla pagina 68 dopo la tredicesima riga inserire il seguente periodo
 “Il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:
 - nella **colonna 1**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
 - nella **colonna 2**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può

riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta.”;

- nella **colonna 3** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.”;

x) A seguito delle modifiche effettuate nelle istruzioni è stato modificato l'indice presente a pagina 1, in particolare è stata modificata la pagina riferita alle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

1.2. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla pagina 17, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi” del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- b) alla pagina 31, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- c) alla pagina 32, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV002010 è inserito il codice “U”;
- d) alla pagina 33, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV003010, SV004010 e SV005010 è inserito il codice “U”;
- e) alla pagina 34, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV006010, SV007010 e SV008010 è inserito il codice “U”;
- f) alla pagina 35, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV009010, SV010010 e SV011010 è inserito il codice “U”;
- g) alla pagina 36, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV012010 e SV013010 è inserito il codice “U”;
- h) alla pagina 37, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;

- i) alla pagina 38, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST002010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- j) alla pagina 40, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST003010, ST004010 e ST005010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- k) alla pagina 41, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST006010, ST007010 e ST008010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- l) alla pagina 42, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST009010, ST010010 e ST011010, sono inseriti i codici “U” e “V”;
- m) alla pagina 43, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST012010 e ST013010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- n) alla pagina 44, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST014010 e ST015010 è inserito il codice “U”;
- o) alla pagina 45, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST016010, ST017010 e ST018010 è inserito il codice “U”;
- p) alla pagina 46, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST019010 e ST020010 è inserito il codice “U”;
- q) alla pagina 47, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST021010 e ST022010 è inserito il codice “U”;
- r) alla pagina 48, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST023010, ST024010 e ST025010 è inserito il codice “U”;
- s) alla pagina 70, nella colonna “Quadro riga colonna” i campi DB001071, DB001072, DB001073, DB001074, DB001075, DB001076, DB001077, DB001078, DB001079, DB001080, DB001081 e DB001082 sono sostituiti da DBXXX071, DBXXX072, DBXXX073, DBXXX074, DBXXX075, DBXXX076, DBXXX077, DBXXX078, DBXXX079, DBXXX080, DBXXX081 e DBXXX082;
- t) alla pagina 74, nella colonna “Quadro riga colonna” il campo DB00192 è sostituito con DB001192;
- u) alla pagina 85, il controllo del campo DBXXX480, passa da controllo bloccante a controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione;
- v) alla pagina 108, nella colonna “Quadro riga colonna” i campi DCXXX013 e DCXXX014 sono sostituiti con DCXXX033 e DCXXX034;

w) alla pagina 119:

- nella colonna “Quadro riga colonna” i campi AU000001, AU000002, AU000003 e AU000004 sono sostituiti da AU001A01, AU001A02, AU001A03 e AU001A04;
- “Controlli bloccanti” del campo AU001A01 il valore AU0001043 è sostituito con AU001A43;

x) alla pagina 120:

- nella colonna “Formato” del campo AU001A08, il codice CB è sostituito con AN;
- nella colonna “valori ammessi” del campo AU001A08, inserire i codici “Z”, “Z1” e “Z2”;
- nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione” del campo AU001A20 il valore AU0001043 è sostituito con AU001A43;
- nella colonna “Quadro riga colonna” i campi da AU000005, AU000006, AU000007, AU000008, AU000009, AU000020, AU000021, AU000022, AU000040, AU000041, AU000042 e AU000043 sono sostituiti da AU001A05, AU001A06, AU001A07, AU001A08, AU001A09, AU001A20, AU001A21, AU001A22, AU001A40, AU001A41, AU001A42 e AU001A43;

y) alla pagina 121:

- nella colonna “Controlli bloccanti” del campo AUXXX020 eliminare il valore “V1”;
- nella colonna “Controlli bloccanti” del campo AUXXX021 eliminare il valore “V1”.

2. Modificazioni del modello 770/2015 Ordinario, delle relative istruzioni nonché delle relative specifiche tecniche

2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 e pubblicato in pari data sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate, concernente

l'approvazione del modello 770/2015 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel modello, nel prospetto SX “riepilogo dei crediti e delle compensazioni”:

- il rigo SX46 è stato così modificato:
 - Colonna 1 “Credito spettante”;
 - Colonna 2 “Credito acquisito”;
 - Colonna 3 “Codice fiscale cedente”;
 - Colonna 4 “Credito ceduto”;
 - Colonna 5 “Codice fiscale cessionario”;
 - Colonna 6 “Credito maturato”;
 - Colonna 7 “Credito utilizzato”;
 - Colonna 8 “Credito residuo”;
- è stato inserito il rigo SX47 “Credito bonus riconosciuto”:
 - Colonna 1 “Anno 2014”;
 - Colonna 2 “credito recuperato”;
 - Colonna 3 “credito residuo”.

b) nelle istruzioni, alla pagina 10:

- dopo la diciassettesima riga è inserito il seguente periodo “**2** per i contribuenti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro situati nella Regione Emilia Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’articolo 3, comma 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.

Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;”

- dopo la venticinquesima riga è inserito il seguente periodo “**4** per i contribuenti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la propria residenza nei territori dei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, indicati nell’allegato 1-bis del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, l’articolo 3, comma 2 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. L’applicazione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione o dei terreni agricoli, verificata dall’autorità comunale;
- 5** per i contribuenti che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 e il 20 dicembre 2014. L’elenco dei comuni interessati è riportato nell’allegato A) del suddetto Decreto, successivamente integrato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2014;
- 6** per i contribuenti che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della Regione Toscana colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014, indicati nell’allegato A) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 19 settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014;”
- 7** per i contribuenti che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avevano la propria residenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014, indicati nell’allegato A)

del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2014, l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori dei comuni elencati nel succitato allegato per il periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 20 dicembre 2014” ;

c) nelle istruzioni alla pagina 23 al rigo 28 sostituire “nei punti 28 e 29” con “nei punti 31 e 32”;

d) nelle istruzioni alla pagina 39 al rigo 45 sostituire “17 febbraio 2015” con “16 febbraio 2015”;

e) nelle istruzioni sempre a pagina 39 al rigo 51 cancellare tutta la frase “per i versamenti di cui all'articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l'anno di scadenza del versamento”;

f) nelle istruzioni alla pagina 40:

- dopo la decima riga inserire il seguente periodo: “• del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.”
- dopo la cinquantaquattresima riga inserire il seguente periodo: “Il presente punto deve essere compilato anche per l'indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici. Si precisa che tale indicazione dovrà essere effettuata in un rigo autonomo riportando altresì nel campo 10 “note” il codice “V”.”

g) nelle istruzioni alla pagina 41:

- al rigo 14 sostituire “dal DPCM 22 gennaio 2013” con “e 2014 dal DPCM 19 febbraio 2014”;
- dopo il rigo 39 inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.

h) nelle istruzioni alla pagina 42 dopo il rigo 47 inserire il seguente periodo:

“U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;

V– se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici;”;

- i) nelle istruzioni alla pagina 44 al rigo 21 aggiungere la seguente frase “per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento”;
- j) nelle istruzioni alla pagina 46 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito Bonus Irpef deve indicare nel presente punto, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice “U”.
- k) nelle istruzioni alla pagina 47 dopo il rigo 39 inserire il seguente periodo: “U – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef;”;
- l) nelle istruzioni alla pagina 48:
 - al rigo 14 sostituire “2013” con “2014”,
 - al rigo 44 sostituire “prorogato per il periodo di imposta 2013 del DPCM 22 gennaio 2013” con “prorogato per il periodo di imposta 2014 dal DPCM 19 febbraio 2014”;
- m) nelle istruzioni alla pagina 49:
 - al rigo 3 sostituire “su sette colonne” con “su sei colonne”;
 - al rigo 22 inserire il seguente periodo “e alla colonna 4 dei prospetti ST e SV nel caso di compilazione del campo 10 con il codice U;”;
- n) nelle istruzioni alla pagina 53 al rigo 23 sostituire “2013” con “2014”;
- o) nelle istruzioni alla pagina 54 dopo l’ultima riga inserire il seguente periodo “Il **rigo SX47** è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:
 - nella **colonna 1**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
 - nella **colonna 2**, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione

delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta.”;

- nella **colonna 3** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo.”.

2.2. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla pagina 13, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi” del rigo 12 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- b) alla pagina 21, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
- c) alla pagina 22, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST002010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- d) alla pagina 23, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST003010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- e) alla pagina 23 nella colonna “Controlli bloccanti” del rigo ST002011 sono eliminati i codici tributo 4042 e 4046;
- f) alla pagina 24, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST004010, ST005010, ST006010 e ST007010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- g) alla pagina 25, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST008010, ST009010 e ST010010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- h) alla pagina 26, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST011010, ST012010 e ST013010 sono inseriti i codici “U” e “V”;
- i) alla pagina 27, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST014010 e ST015010 è inserito il codice “U”;
- j) alla pagina 28, nella colonna “Valori ammessi” dei righi ST016010, ST017010, ST018010 e ST019010 è inserito il codice “U”;

- k) alla pagina 29, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST020010, ST021010, ST022010 e ST023010 è inserito il codice “U”;
- l) alla pagina 30, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST024010 e ST025010 è inserito il codice “U”;
- m) alla pagina 31, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST027010 è inserito il codice “U”;
- n) alla pagina 32, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST028010 è inserito il codice “U”;
- o) alla pagina 32 nella colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione” del rigo ST027011 sono inseriti i codici 4042 e 4046;
- p) alla pagina 33, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST029010 e ST030010 è inserito il codice “U”;
- q) alla pagina 34, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST031010 e ST032010 è inserito il codice “U”;
- r) alla pagina 35, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST033010 e ST034010 è inserito il codice “U”;
- s) alla pagina 36, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi ST035010 e ST036010 è inserito il codice “U”;
- t) alla pagina 37, nella colonna “Valori ammessi” del rigo ST037010 è inserito il codice “U”;
- u) alla pagina 38 , nella colonna “valori ammessi”:
 - nel rigo SV001002 sono inseriti i seguenti codici “2, 4, 5, 6 e 7”;
 - nel rigo SV002010 è inserito il codice “U”;
- v) alla pagina 39, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV003010, SV004010, e SV005010 è inserito il codice “U”;
- w) alla pagina 40, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV006010, SV007010, SV008010 e SV009010 è inserito il codice “U”;
- x) alla pagina 41, nella colonna “Valori ammessi” dei rigi SV010010, SV011010, e SV012010 è inserito il codice “U”;
- y) alla pagina 42, nella colonna “Valori ammessi” del rigo SV013010 è inserito il codice “U”;

- z) alla pagina 45, la colonna “Descrizione” del rigo SX005003 è modificata nel seguente modo “Erario – Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24”;
- aa) alla pagina 45, la colonna “Descrizione” del rigo SX005004 è modificata nel seguente modo “Erario – Crediti maturati nel 2014”.

3. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche ai modelli di dichiarazione 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del modello 770/2015 Semplificato, relativo all'anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015: approvazione del modello 770/2015 Ordinario, relativo all'anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Semplificato, relativi all'anno 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2015 Ordinario, relativi all'anno 2014.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 maggio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi